

**NEW**

## Larghezza della Moto



**Ecco un'altro inghippo del codice della strada (CDS).....**

**Per curiosità parlando con i miei amici, è saltato fuori il discorso delle moto con valige laterali, ed è emerso, che in molti hanno notizie ed informazioni**

**di vario genere, da quello che non può sporgere dal manubrio a quello che deve rimanere, nel caso del GS all'interno dei cilindri, e così, via. Ho cercato**

**una risposta da pubblicare, e guarda caso nel numero di Agosto di Motociclismo (N.D.R), 2011, c'era proprio questa discussione, dove un motociclista,**

**chiedeva al giornale, di quanto dovrebbe per legge essere l'ingombro massimo di un motociclo in larghezza.**

**Bene eccovi la risposta della polizia municipale di Milano.**

L'art. 53 CdS che fa riferimento ai motoveicoli in generale quindi, oltre ai motocicli, anche motocarrozette, mototrattori, quadricicli a motore, stabilisce che detti

veicoli non possono superare la larghezza di m *1,60 mt*; mentre l'art. *170 comma 5* del CdS, stabilisce che sui motocicli e sui ciclomotori è vietato trasportare oggetti che

non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma dello stesso oltre 50 cm. Pertanto tutti i

motoveicoli, motocarrozette, mototrattori, quadricicli (veicoli tre o quattro ruote) e in linea puramente teorica anche i motocicli (veicoli 2 ruote) privi dell'applicazione

di oggetti solidamente assicurati, possono raggiungere una larghezza massima di m 1,60; mentre sui motocicli e ciclomotori (veicoli a due ruote) gli oggetti trasportati, si

ritiene che le borse laterali, sia montate dalle Case che quelle aftermarket, siano da considerarsi tali in quanto accessori e non parti integranti del veicolo, non debbano

avere una sporgenza longitudinale rispetto all'asse del mezzo superiore a 50 cm. Conseguentemente all'installazione di borse laterali su di un motociclo che comporta un

ingombro del veicolo superiore a m 1,50, concretizza la violazione al disposto dell'art. 170 comma

5

° del CDS che comporta il pagamento di una

sanzione pecuniaria da 74 a 299 euro (pagamento in misura ridotta entro 60 gg. 74 euro).

### **Vi Riporto in versione integrale l'articolo 170 comma 5 del CDS**

**Sui veicoli di cui al comma 1° è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o**

**longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscono o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti**

**limiti, è consentito il trasporto di animali purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore.**

**Quindi quando comprate le borse laterali fate attenzione alla larghezza totale della vostra moto.....**

**Un lampeggio dal Team dei Motocappottati. 🍷**